

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 28-8762

Legge regionale n. 33/2001. Parziale modifica alla D.G.R n. 27-11643 del 22 giugno 2009 con riferimento alle disposizioni relative alle prove d'esame e adeguamento delle prove complessive di valutazione alle disposizioni in materia di formazione professionale per le figure professionali ivi previste per il settore turistico



Seduta N° 460

Adunanza 10 GIUGNO 2024

Il giorno 10 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 11:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 28-8762/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 33/2001. Parziale modifica alla D.G.R n. 27-11643 del 22 giugno 2009 con riferimento alle disposizioni relative alle prove d'esame e adeguamento delle prove complessive di valutazione alle disposizioni in materia di formazione professionale per le figure professionali ivi previste per il settore turistico

A relazione di: Poggio

Premesso che:

la legge regionale n. 33/2001, modificando la legge regionale n. 50/1992 e la legge regionale n. 41/1994, disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell'economia turistica, nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare, sancisce:

- all'articolo 2, comma 5, che la Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le figure professionali;
- all'articolo 3, comma 3, che la Giunta regionale determina i requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione, sentita la competente Commissione consiliare.

Richiamato che:

la legge regionale 23/2015 ha provveduto a riallocare in capo alla Regione, tra le altre, le funzioni ricomprese nella ex legge regionale 63/1995, ovvero quelle volte all'individuazione dei fabbisogni formativi, nonché al riconoscimento dei relativi corsi di formazione;

la legge regionale 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro" ha abrogato, tra l'altro, la legge regionale 63/1995 e, in particolare:

- all'articolo 4, tra le funzioni della Regione, include quelle di indirizzo, programmazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente, formazione

professionale e per il lavoro;

- all'articolo 56, comma 5, lettera d), definisce le condizioni ed i requisiti per l'ammissione alle prove finali e gli standard degli esami, confermando, alla successiva lettera e), le disposizioni che rimandano alla Giunta regionale la definizione degli standard di valutazione e certificazione delle competenze acquisite;

- all'articolo 62, comma 8, quali disposizioni transitorie, dispone che fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 56, continuano ad applicarsi, tra le altre, le disposizioni in materia di repertorio regionale delle qualificazioni, e degli standard formativi adottate in base alla normativa previgente.

Richiamato, inoltre, che:

con D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 si è provveduto ad attribuire alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore "Standard formativi e Orientamento permanente", la definizione degli standard di valutazione e la gestione delle prove complessive di valutazione;

con D.G.R. n. 27-11643 del 22 giugno 2009, in attuazione alla sopra citata legge regionale, è stata stabilita la composizione delle commissioni d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione relativi alle professioni turistiche;

con D.G.R. n. 19-3099 del 12 dicembre 2011, a modifica della succitata D.G.R. n. 152-3672 del 2/8/2006, si è provveduto a ridefinire il sistema delle Commissioni tecniche afferenti alla nuova organizzazione della Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore "Standard formativi, qualità e Orientamento professionale", laddove sono stati declinati, tra i compiti delle medesime commissioni, quelli volti alla definizione delle prove complessive di valutazione (PVC).

Premesso, inoltre, che la succitata D.G.R. n. 27-11643 del 22 giugno 2009:

- stabilisce, in particolare, il programma dell'esame di accertamento dell'idoneità tecnico professionale per il rilascio dell'attestato di abilitazione definendo i requisiti di ammissione, l'articolazione dell'esame, la struttura della prova, le modalità di valutazione delle singole prove, le modalità e i tempi di iterazione delle prove non superate;

- con riferimento alle figure dell'Accompagnatore turistico e dell'Accompagnatore di turismo equestre, riporta elementi tecnici di dettaglio relativi alle prove definendo specifici punteggi minimi (soglie) per il raggiungimento dell'idoneità nelle singole prove che compongono l'esame.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore "Offerta turistica":

- le soglie definite per il raggiungimento dell'idoneità nelle singole prove sono differenti per le figure professionali disciplinate dal sopra citato provvedimento e sono risultate non coerenti con quelle in uso nel sistema della formazione professionale regionale, anche con riferimento ad altri corsi di abilitazione professionale;

- in particolare, nel caso dell'Accompagnatore turistico e dell'Accompagnatore di turismo equestre, le soglie deducibili dai punteggi minimi per il raggiungimento dell'idoneità risultano molto elevate (superiori a 70) con evidente disparità di trattamento tra i candidati in esame nel sistema della formazione professionale regionale;

- sussistono, pertanto, le condizioni per prevedere di revocare le indicazioni relative ai punteggi minimi per il raggiungimento dell'idoneità nelle singole prove di cui al punto 3.2. dell'allegato alla D.G.R. n. 27-11643 del 22 giugno 2009 per tutte le figure professionali del settore turistico ivi previste, al fine di garantire uniformità di trattamento ai candidati in esame nel sistema della formazione professionale piemontese e semplificare le disposizioni in materia di esami finali, fermi restando il programma dell'esame di accertamento dell'idoneità tecnico professionale, i requisiti di ammissione, l'articolazione dell'esame, la struttura della prova, i pesi delle sottoprobe, gli sbarramenti, le modalità e i tempi di iterazione previsti dal medesimo provvedimento, tenuto conto che i punteggi minimi per il raggiungimento dell'idoneità nelle singole prove (soglie), verranno definiti, ai sensi del punto 4 dell'allegato alla succitata D.G.R. n. 19-3099 del 12 dicembre 2011,

dalle nuove Commissioni tecniche afferenti al Settore “Standard formativi e orientamento permanente”;

- non sussistono le condizioni per richiedere il parere alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, in quanto le relative competenze sono state riallocate in capo alla Regione Piemonte, come da legge regionale 23/2015.

Informata, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 5, ed all’articolo 3, comma 3, della l.r. 33/2001, con nota prot. n. 179 del 5/6/2024 la Commissione consiliare competente, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore “Offerta turistica”.

Viste:

- la l.r. n. 33/2001;
- la l.r. n. 63/1995;
- la l.r. n. 23/2015;
- la l.r. n. 32/2023, ed in particolare gli articoli 4 e 56;
- la D.G.R. 02 agosto 2006 n. 152-3672;
- la D.G.R. 22 giugno 2009, n. 27-11643;
- la D.G.R. 12 dicembre 2011, n.19-3099;
- la D.G.R. 20 novembre 2023, n. 26-7739.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di disporre che, a parziale modifica della D.G.R. n. 27-11643 del 22 giugno 2009, siano revocate le indicazioni relative ai punteggi minimi per il raggiungimento dell’idoneità nelle singole prove di cui al punto 3.2. del suo allegato per tutte le figure professionali afferenti al settore turistico;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore “Standard formativi e Orientamento permanente”, l’adozione degli adempimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la definizione dei punteggi minimi per il raggiungimento dell’idoneità nelle singole prove (soglie) in applicazione della D.G.R. n. 152-3672, del 2 agosto 2006, così come modificata dalla D.G.R. n. 19-3099 del 12 dicembre 2011;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.